

**SENTENZA DELLA CORTE****(Seconda Sezione)****del 9 febbraio 2006**

**nei procedimenti riuniti da C-23/04 a C-25/04 (domande di pronuncia pregiudiziale dal Dioikitiko Protodikeio Athinon): Sfakianakis AEVE e Elliniko Dimosio (¹)**

*(Accordo di associazione CEE-Ungheria — Obbligo di reciproca assistenza delle autorità doganali — Riscossione a posteriori dei dazi all'importazione a seguito della revoca, nello Stato d'esportazione, dei certificati di circolazione dei prodotti importati)*

(2006/C 86/08)

(Lingua processuale: il greco)

Nei procedimenti riuniti da C-23/04 a C-25/04, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grecia), con decisione 30 settembre 2003, pervenute in cancelleria il 26 gennaio 2004, nella causa tra **Sfakianakis AEVE e Elliniko Dimosio**, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Makarczyk, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. P. Kúris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 9 febbraio 2006, una sentenza, il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Gli artt. 31, n. 2, e 32 del protocollo n. 4 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, come modificato dalla decisione del Consiglio di Associazione tra le Comunità Europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, 28 dicembre 1996, n. 3/96, vanno interpretati nel senso che le autorità doganali dello Stato di importazione sono tenute a prendere in considerazione le decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato di esportazione sui ricorsi proposti avverso i risultati del controllo di validità dei certificati di circolazione delle merci effettuato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, allorché esse vengono informate della pendenza di tali ricorsi e del contenuto di tali decisioni, e ciò indipendentemente dal fatto che il controllo di validità dei certificati di circolazione sia stato effettuato o meno su richiesta delle autorità doganali dello Stato di importazione.

2) L'effetto utile della soppressione dei dazi doganali sancita dall'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, concluso ed approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, si oppone alle decisioni amministrative di applicazione di dazi doganali, maggiorati di imposte e ammende, assunte dalle autorità doganali dello Stato

di importazione, prima che sia loro comunicato l'esito definitivo dei ricorsi proposti avverso i risultati del controllo a posteriori e quando le decisioni delle autorità dello Stato di esportazione che ha inizialmente rilasciato i certificati EUR.1 non sono state revocate o annullate.

3) Sulla soluzione delle prime tre questioni non può incidere il fatto che né le autorità doganali greche, né quelle ungheresi abbiano richiesto la riunione del comitato di associazione di cui all'art. 33 del protocollo n. 4, come modificato dalla decisione n. 3/96.

(¹) GU C 71 del 20.3.2004.  
GU C 85 del 3.4.2004.

**SENTENZA DELLA CORTE****(Prima Sezione)****9 febbraio 2006**

nel procedimento C-127/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Regno Unito)]: Declan O'Byrne contro Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA (¹)

*(Direttiva 85/374/CEE — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Nozione di «messa in circolazione» del prodotto — Fornitura del produttore ad una società interamente controllata)*

(2006/C 86/09)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento C-127/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Regno Unito), con decisione 18 novembre 2003, pervenuta in cancelleria l'8 marzo 2004, nella causa tra **Declan O'Byrne e Sanofi Pasteur MSD Ltd, ex Aventis Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA**, ex Aventis Pasteur SA, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász e M. Ilešić, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 9 febbraio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 11 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che un prodotto è messo in circolazione allorché è uscito dal processo di fabbricazione messo in atto dal produttore ed è entrato nel processo di commercializzazione in cui si trova nello stato offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato.
- 2) Quando viene intentata un'azione contro una società erroneamente considerata il produttore di un prodotto mentre, in realtà, quest'ultimo era fabbricato da un'altra società, in linea di principio spetta al diritto nazionale stabilire le condizioni in base alle quali la sostituzione di una parte ad un'altra può intervenire nell'ambito di una siffatta azione. Un giudice nazionale che valuta le condizioni cui è subordinata tale sostituzione deve tuttavia assicurare che sia rispettato l'ambito di applicazione *ratione personae* della direttiva, determinato dagli artt. 1 e 3 della medesima.

(<sup>1</sup>) GU C 106 del 30.4.2004.

## SENTENZA DELLA CORTE

**(Prima Sezione)**

**16 febbraio 2006**

nel procedimento C-215/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Østre Landsret*): **Marius Pedersen A/S** contro **Miljøstyrelsen** (<sup>1</sup>)

**«Rifiuti — Spedizioni di rifiuti — Rifiuti destinati ad operazioni di recupero — Nozione di "notificatore" — Obblighi che incombono al notificatore»**

(2006/C 86/10)

(Lingua processuale: il danese)

Nel procedimento C-215/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dall'*Østre Landret* (Danimarca), con decisione 14 maggio 2004, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2004, nel procedimento **Marius Pedersen A/S** contro **Miljøstyrelsen**, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann,

presidente di Sezione, dal sig. K. Schiemann (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, e dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 febbraio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) I termini «qualora questo risultasse impossibile», figuranti all'art. 2, lett. g), sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 1º febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, vanno interpretati nel senso che la mera circostanza che una persona sia un operatore riconosciuto non gli conferisce la qualità di notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero. Tuttavia, le circostanze che il produttore dei rifiuti è ignoto, o che il numero di produttori è talmente elevato e la produzione derivante dalla loro attività talmente esigua da rendere irragionevole che essi notifichino singolarmente la spedizione di rifiuti, possono giustificare che l'operatore riconosciuto sia considerato notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero.
- 2) L'autorità competente di spedizione è legittimata, ai sensi dell'art. 7, nn. 2 e 4, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 259/93, ad opporsi ad una spedizione di rifiuti in assenza di informazioni sulle condizioni del trattamento di questi ultimi nello Stato di destinazione. Non si può però richiedere al notificatore di dimostrare che il recupero nello Stato di destinazione sarà equivalente a quello previsto dalla normativa dello Stato di spedizione.
- 3) L'art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento n. 259/93 va interpretato nel senso che l'obbligo di informazione sulla composizione dei rifiuti non può considerarsi adempiuto se il notificatore dichiara una categoria di rifiuti con la menzione «rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici».
- 4) Il termine fissato dall'art. 7, n. 2, del regolamento n. 259/93 comincia a decorrere dalla spedizione della conferma della notifica da parte delle autorità competenti dello Stato di destinazione, indipendentemente dal fatto che la competenti autorità dello Stato di spedizione non ritengano di aver ricevuto tutte le informazioni richieste all'art. 6, n. 5, del detto regolamento. Il superamento di tale termine esclude la possibilità, per le autorità competenti, di sollevare obiezioni contro la spedizione o di chiedere ulteriori informazioni al notificatore.

(<sup>1</sup>) GU C 190 del 24.7.2004.